



Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del 17 aprile 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

La modifica del 4 novembre 2015¹ dell'ordinanza del 28 ottobre 1998² sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Cifra III allegato 3.1 cifra 2 esigenza n. 8 5° trattino

N.	Parametro	Esigenze
8	Sostanze organiche che già a basse concentrazioni sono suscettibili di inquinare le acque (<i>sostanze organiche in tracce</i>)	L'efficienza depurativa riferita alle acque di scarico non trattate e misurate in base a determinate sostanze, deve essere dell'80 % per le acque di scarico di: – impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota di oltre il 20 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, se le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico oppure è importante per l'approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero.

Cifra V cpv. 2

² L'esigenza dell'allegato 3.1 cifra 2 numero 8 quinto trattino (impianti con più di 1000 abitanti allacciati) entra in vigore il 1° gennaio 2028.

¹ RU 2015 4791

² RS 814.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

17 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr